

N. R.G. 910/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione prima civile

La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott. Domenico Bonaretti	Presidente
dott.ssa Lorenzo Orsenigo	Consigliere
dott.ssa Emanuela Rizzi	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa in grado d'appello da:

Parte_1 **STRAORDINARIA (già in Amministrazione Giudiziaria)** (C.F./P.I. **P.IVA_1**), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Enrico Caruso e Luca Casinelli, elettivamente domiciliati presso lo studio di questi ultimi in Milano, Via Cino del Duca n.5, giusta procura in atti.

APPELLANTE

contro

Controparte_1 C.F. **P.IVA_2**), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Canessa, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, via Buonvicini 5 e presso il suo domicilio digitale - PEC **Email_1** giusta procura in atti.

APPELLATA

CONCLUSIONI:

Per **Parte_1** STRAORDINARIA:

“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, - in via principale: in accoglimento dei motivi del giudizio rescindente, dichiarare nullo il

lodo pronunciato dal Collegio arbitrale composto dagli avvocati Enrico Moscoloni, Anna Sanfilippo e Federica Commisso in data 29 novembre 2023. In accoglimento dei motivi del giudizio rescissorio: (i) condannare Controparte_1 al pagamento a favore di Pt_1 in Amministrazione giudiziaria del corrispettivo del contratto di servizio di amministrazione e gestione operativa intercorso dal 1999 al 2003, nella somma risultante dalle fatture emesse da Pt_1 di Euro 128.604,14 o in quella maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal giorno della costituzione in mora e sino all'effettivo pagamento;

(ii) condannare Controparte_1 alla restituzione di tutte le somme versate a titolo di finanziamento soci da Pt_1 a CP_1 ella somma risultante dal bilancio al 31 ottobre 2010 di Euro 203.956 o in quella maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal giorno della costituzione in mora e sino all'effettivo pagamento;

(iii) condannare Controparte_1 a rimborsare a Pt_1 tutte le spese del giudizio arbitrale oltre IVA e CPA come per legge e il rimborso di tutti gli oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. In ogni caso: - con vittoria di tutte le spese del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, il rimborso del contributo unificato e di tutti gli oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo.”

Per Controparte_1

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:

Per la fase rescindente: In via preliminare: respingere l'impugnazione in quanto inammissibile per le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta.

Nel merito, per la fase rescindente: respingere l'impugnazione in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta.

In via incidentale voglia accogliere l'appello incidentale proposto da CP_1 e per l'effetto condannare Pt_1 al pagamento delle competenze legali dovute per il giudizio arbitrale nonché statuire che le spese per il funzionamento del Collegio arbitrale vanno poste ad esclusivo carico di Pt_1 e, per l'effetto, condannare quest'ultima (come in atti) alla restituzione della somma pagata agli arbitri di €.14.892,28 alla Controparte_1 oltre interessi moratori ex art.1284 IV° cc.

Per la fase rescissoria.

Voglia il Collegio Arbitrale respingere tutte le domande formulate da Parte_1 in ^{Per}:

1) perché carenti delle condizioni dell'azione; afferenti ad asseriti crediti prescritti; domande, infondate in fatto ed in diritto, riferentesi a crediti inesigibili e, comunque, sfornite di prova.

2) Accertare e dichiarare che i dedotti finanziamenti sono in realtà versamenti/conferimenti “in conto capitale” e che non vi è alcun diritto alla restituzione delle somme eventualmente versate per espressa

volontà negoziale dei soci ed anche perché comprese nell'oggetto della cessione di quote del 17.07.2017. Accertare e dichiarare, comunque, prescritti ex art.2949 codice civile i pretesi crediti vantati da parte di Parte_1 in A.G.

3) Accertare e dichiarare comunque inesigibili i pretesi crediti vantati in questa sede da parte di Parte_1 in A.G. sia per volontà contrattuale delle parti, sia perché postergati ex art.2467 codice civile, per quanto di ragione e diritto, e comunque prescritti ex art 2946 C.C.

Con vittoria di spese e competenze del giudizio CAP, IVA e spese generali in ogni utile componente.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento arbitrale

A seguito dell'accoglimento da parte del Tribunale di Milano dell'opposizione proposta da Parte_2 [...] il decreto ingiuntivo ottenuto da Parte_1 per la complessiva somma di 336.547,00, sulla base della considerazione per cui si trattava di controversia rientrante “nella competenza del collegio Arbitrale”, con ricorso in data 5.7.2022 Parte_1 in Amministrazione Giudiziaria ricorreva al Presidente del Tribunale di Milano per la nomina del Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto della società CP_1 nel rispetto della seguente clausola compromissoria “*Fatta eccezione per le controversie che prevedono l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, qualunque altra controversia dovesse sorgere tra i soci, oppure fra i soci e la società e/o l'organo amministrativo od alcuno dei suoi membri o fra aventi causa di un socio tra di loro e/o con la società o con gli altri soci e tra la società e l'organo amministrativo od alcuno dei suoi membri, in dipendenza dei rapporti sociali e/o del presente statuto e ciò anche in caso di liquidazione della società, sarà devoluta al giudizio inappellabile di un Collegio di tre arbitri che giudicherà ritualmente e secondo diritto. Gli arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Milano*”.

Il Presidente del Tribunale, con decreto in data 15.09.2022, nominava il Collegio Arbitrale nelle persone dell'avv. Enrico Moscoloni, quale Presidente, e degli avv.ti Anna Sanfilippo e Francesco Santi, il quale veniva poi successivamente sostituito dall'avv. Federica Commisso.

In data 21 ottobre 2022 gli Arbitri accettavano l'incarico e il Collegio, così costituito, fissava l'udienza per la comparizione delle parti, dando avvio al procedimento arbitrale.

La controversia oggetto della procedura arbitrale è sorta dalla costituzione della società CP_1 [...] in Milano in data 30.7.1999 avvenuta con la partecipazione, in quote paritarie, delle società Controparte_2 e Fin.Cab. S.p.A., la quale, dopo la fusione del 31 ottobre 2007 con CP_3 [...] e Parte_1 assumeva il nome di Parte_1

In pari data, *Controparte_1* acquistava dalla società Casem il compendio immobiliare costituito da fabbricati e da appezzamenti di terreno. I soci fondatori di *CP_1* sottoscrivevano contestualmente una scrittura privata (c.d. Patto Parasociale) e una seconda scrittura privata (c.d. Integrativa), impegnandosi a dotare la società dei mezzi finanziari per consentire la valorizzazione dell'area e regolamentando la gestione della *CP_1* in modo paritetico.

Secondo la prospettazione di *Parte_1* in A.G., in esecuzione dei predetti accordi, la Fin.Cab. (oggi *Pt_1* iniziava a gestire l'amministrazione della costituita *CP_1* per tale gestione operativa i soci della *CP_1* oncordavano, in tesi, un corrispettivo forfettario a favore della Fin.Cab.

A fronte di ciò, la Fin.Cab. (oggi *Pt_1* emetteva nei confronti di *CP_1* con causale "prestazioni di servizio", dodici fatture a partire dal 1° trimestre 2000 al 31.10.2003 per complessivi euro 118.785,50. A queste si aggiungeva la fattura n. 261 emessa il 30.6.2010, intestata a *CP_1* con la causale "Riaddebito spese PRAXI S.p.A. ft. 1936 del 30.05.2010" per euro 9.818,64 relativa al compenso corrisposto alla società PRAXI per la perizia di stima del complesso immobiliare di proprietà della *CP_1* n Casorate Sempione

Valtur in *CP_4* (di seguito solo *Pt_1*) chiedeva, essenzialmente, la condanna di *CP_1* [...] (di seguito solo *CP_1*) al pagamento del corrispettivo relativo al contratto di servizio di amministrazione e gestione operativa intercorso, in tesi, dal periodo dal 1999 al 2003. Tale pretesa si fondava sulle predette fatture prodotte dalla ricorrente (dalla n. 51 del 31.07.2000 alla n. 25 del 31.10.2003 per un totale di euro 118.785,50) e sulle previsioni contenute nel Patto parasociale e nella scrittura privata Integrativa 30.07.1999. Chiedeva, altresì, il rimborso della somma di cui alla fattura n. 261 del 30.06.2010 avente ad oggetto il compenso corrisposto alla società PRAXI per la perizia di stima del compendio immobiliare di proprietà della società *CP_1* effettuata dalla predetta società PRAXI.

Il totale delle fatture azionate ammontava, quindi, a euro 128.604.14.

La prova della debenza di tale somma, a detta della *Pt_1* troverebbe conferma nella nota integrativa al Bilancio di *Cont* al 31.10.2010 (doc. 19 *Pt_1* approvato dall'assemblea dei soci prima che *Pt_1* fosse sottoposta a Amministrazione Straordinaria ex L. 347/2003. Tale nota integrativa, alla voce, "Debiti verso fornitori" riporta un debito complessivo "di euro 281.691,00 relativo per euro 136.257 a fatture effettivamente ricevute entro il 31 ottobre 2010 e per Euro 145.434 a fatture da ricevere oltre tale data ma per prestazioni maturate alla chiusura del presente esercizio" (doc. 19 pag.15). La somma di € 128.604,14 – ad avviso di *Pt_1* - sarebbe ricompresa in quella di € 136.257 di cui al precedente

paragrafo e la sua appostazione in bilancio, varrebbe come riconoscimento di debito con effetto interruttivo della prescrizione.

L'odierna ricorrente agiva, inoltre, per ottenere il rimborso di euro 203.956,90 a titolo di restituzione "finanziamento soci". A comprova di ciò, richiama la predetta nota integrativa del bilancio di CP_1 al 31.10.2010 nella quale è riportato: "Debiti verso soci per finanziamenti", per complessivi Euro 259.452,00 sono relativi ai finanziamenti fruttiferi con obbligo di restituzione effettuati dal socio Pt_1 [...] e ai finanziamenti infruttiferi effettuati dal socio Controparte_2 rispettivamente per euro 203.956,00 e per euro 55.496 nei...".

CP_1 si costituiva in data 16.02.2023 nella procedura arbitrale, eccependo, preliminarmente, la presunta irregolare costituzione del Collegio arbitrale non essendo stata seguita la procedura di nomina prescritta nella clausola compromissoria dell'art. 10 del Patto parasociale; nel merito eccepiva la prescrizione quinquennale/decennale degli asseriti crediti vantati da Pt_1 contestava la natura di "finanziamento soci" attribuita ai versamenti erogati dai soci nei suoi confronti, in quanto "finanziamenti in conto capitale"; eccepiva altresì la postergazione del preteso credito per finanziamento ai sensi dell'art. 2467 c.c.

Pt_1 eccepiva, poi, la tardività della costituzione della CP_1 la conseguente decadenza della stessa dalla proposizione delle eccezioni non rilevabili d'ufficio (quali l'eccezione di irregolare costituzione del Collegio e quella relativa alla prescrizione dei crediti vantati da Pt_1 per il fatto che la clausola compromissoria prevedeva l'applicazione dell'art. 167 c.p.c.

Celebratasi l'udienza di discussione in data 23.06.2023 con trattazione scritta, precisate le conclusioni delle parti e scambiate le comparse conclusionali e le repliche, il Collegio arbitrale rendeva il lodo a definizione della controversia, così decidendo:

"Il Collegio, come sopra composto e costituito, visti gli atti e i documenti depositati dalle parti, assorbita e/o respinta ogni altra domanda, istanza e/o eccezione, per le ragioni esposte in motivazione, definitivamente pronunciandosi all'unanimità,

1. Respinge la domanda di condanna della Controparte_1 al pagamento in favore di Pt_1 in Amministrazione giudiziaria di € 128.604,14 in quanto il credito è in parte prescritto, in parte non provato come da motivazione che precede;

2. Accerta che la somma di € 203.956,00 risultante dal bilancio M.M. al 31 ottobre 2010 è a titolo di "finanziamento soci" ma respinge la domanda di condanna alla restituzione trattandosi di credito inesigibile perché postergato per volontà contrattuale delle parti;

3. Respinge la domanda di condanna di **Controparte_1** in favore di **Pt_1** in Amministrazione Giudiziaria della somma di € 59.032,00 per prestazioni non ancora fatturate in quanto tardiva e comunque infondata;

4. Dichiara, in ragione della reciproca soccombenza, interamente compensate tra le parti le spese e competenze del procedimento arbitrale che determina in via definitiva nella misura liquidata dal Collegio con le ordinanze del 21 novembre 2022 e 23 giugno 2023."

Il *decisum* risulta ancorato alla valutazione espressa dal Collegio Arbitrale in ordine, sostanzialmente, a tre temi:

(i) ritualità e regolarità del contraddittorio;

(ii) domanda di **Pt_1** di condanna di **CP_1** al pagamento del corrispettivo del contratto di servizio di amministrazione e gestione operativa intercorso dal 1999 al 2003;

(iii) domanda di **Pt_1** di rimborso dei finanziamenti.

Relativamente al primo punto, il Collegio arbitrale ha ribadito la natura rituale dell'arbitrato, precisando che non comporta l'automatica applicazione al procedimento delle norme del codice di procedura di rito, a meno che non ci sia un esplicito riferimento nella clausola compromissoria, ed evidenziando che non si ravvisa nel caso di specie tale esplicito riferimento, né alcun vincolo preordinato dalle parti con atto separato ex art. 816 bis c.p.c. Ha rilevato l'infondatezza dell'eccezione di "manifesta violazione del contraddittorio" sollevata da **CP_1** in quanto la stessa ha ampiamente svolto le sue difese senza alcuna preclusione e ha respinto, per gli stessi motivi, la decadenza eccepita da **Pt_1** per quanto attiene l'eccezione di prescrizione avanzata da controparte.

Relativamente al secondo punto, il Collegio arbitrale ha rigettato la domanda avanzata da **Pt_1** avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo relativo al contratto di servizio di amministrazione e gestione operati e delle fatture emesse per i predetti servizi rilasciati, compresa la fattura n. 261/2010 relativa all'incarico conferito alla PRAXI, sulla base dei seguenti motivi:

- nella nota integrativa al bilancio 2010 sono evidenziati debiti verso fornitori per € 281.691,00, mentre non viene evidenziato in alcuna parte che in tale importo sia inclusa la posta debitoria per le fatture in oggetto;
- alcun valore probatorio è riconoscibile alle bozze di bilancio 2011-2012-2013 in quanto mai approvate e neppure può attribuirsi siffatto valore alle lettere di convocazione dell'assemblea della società ^{Cont} inviate dal Presidente del Collegio Sindacale, come vorrebbe parte attrice, poiché i requisiti della volontarietà, consapevolezza, inequivocità, esternazione e ricettività "devono coesistere nello stesso atto, restando escluso che questo possa essere ricomposto a

posteriori attraverso l'integrazione a mezzo di risultati di attività probatoria” (Cass. Civ. 16.06.2000 n. 8248 - Trib. Palermo - 9 novembre 2018);

- risulta, quindi, fondata l’eccezione di prescrizione sollevata da **CP_1** on riferimento alle fatture Fin.Cab. (oggi **Pt_1** relative al periodo dal 31.07.2000/31.12.2002, non potendosi riconoscere alcun effetto interruttivo alla raccomandata di messa in mora dell’1.02.2013 inviata da **Pt_1** in A.S. a **CP_1** n relazione ai predetti crediti;
- la domanda di condanna proposta da **Pt_1** per il pagamento delle ultime fatture (nn. 12 e 25/2003), sebbene la prescrizione sia stata validamente interrotta dalla raccomandata sopra richiamata, non può essere accolta atteso che **CP_1** ha contestato l’esistenza stessa di un contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi e l’ammontare del relativo compenso, mentre **Pt_1** non ha fornito alcuna prova positiva a sostegno della pretesa. Invero, secondo l’orientamento consolidato in giurisprudenza laddove *“il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova della prestazione eseguita, ma può al massimo costituire un mero indizio”*. Pertanto, le sole fatture prodotte non possono ritenersi sufficienti a provare l’esistenza del presunto credito e quindi, di conseguenza, a costituire il fondamento della domanda proposta;
- va altresì respinta la domanda relativa al pagamento della fattura di **Pt_1** n. 261 del 30.06.2010 per le medesime ragioni sopraesposte, non avendo **Pt_1** prodotto né la fattura emessa da PRAXI né un documento idoneo a provare il relativo pagamento, né tantomeno fornito la prova dell’esistenza di un accordo con **CP_1** er il conferimento di tale incarico.

Relativamente al terzo tema, il Collegio arbitrale ha accertato che le somma di euro 203.956,00 è stata versata dalla **Pt_1** a titolo di “finanziamento soci”, ma ha rigettato la domanda di condanna della controparte al pagamento della predetta somma, sulla base dei seguenti motivi:

- l’eccezione di prescrizione sollevata da **CP_1** è infondata, non essendo il termine prescrizionale ancora decorso in ragione della natura postergata del credito, qualificato come inesigibile ai sensi dell’art. 2935 c.c. Peraltro, anche a voler escludere l’esistenza di un patto di postergazione, troverebbe comunque applicazione la prescrizione decennale — e non quella quinquennale — la quale risulterebbe, in ogni caso, interrotta dal riconoscimento del debito, desumibile dal bilancio al 31.10.2003 e successivamente da quello al 30.10.2010, nonché dalla notifica avvenuta il 14 maggio 2018 del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo nel quale vi

era la specifica richiesta di pagamento della somma di euro 207.943,46 a titolo di finanziamenti;

- risulta provata l'esistenza del credito. In particolare, nella nota integrativa del bilancio 2010 si legge testualmente: "Debiti verso soci per finanziamenti - I debiti verso soci per finanziamenti per complessivi € 259.452,00 sono relativi ai finanziamenti fruttiferi con obbligo di restituzione effettuati dal socio *Parte_1* e ai finanziamenti infruttiferi effettuati dal socio [...] *CP_2* rispettivamente per € 203.956,00 e per € 55.496,00. Ai sensi di quanto richiesto dall'art. 2427 n. 19-bis, i predetti finanziamenti sono rimborsabili a richiesta dai soci finanziatori salva la postergazione di entrambi rispetto al pagamento degli altri creditori sociali". Il bilancio 2010 sui finanziamenti concessi da *Pt_1* a *CP_1* non solo specifica soggetto creditore, entità e causale, ma precisa pure che i finanziamenti soci da parte di *Pt_1* a *Cont* sono fruttiferi e quelli di *Contr* infruttiferi, ed anche questo elemento (vale a dire la pattuizione di interessi) fa propendere per un "finanziamento" anziché per un "versamento in conto capitale";
- la prova dell'ammontare e della natura del credito è data dai bilanci al 2003 e al 2010, ma si deve allora tenere in considerazione anche il fatto che quei bilanci evidenziano la volontà di postergare i crediti dei soci. In particolare, nella nota integrativa al bilancio al 31 ottobre 2010 (rispetto alla quale non si ravvisa alcuna modifica consensuale intervenuta tra le parti, neanche al momento della cessione delle quote) è stato testualmente previsto (pag. 15): "Ai sensi di quanto richiesto dall'art. 2427 n. 19 bis, i predetti finanziamenti sono rimborsabili a richiesta dei soci finanziatori salva la postergazione di entrambi rispetto al pagamento di altri creditori sociali". Trattasi di postergazione consensuale con il debitore, non espressamente disciplinata dal nostro ordinamento (se non per il caso di postergazione del grado ipotecario previsto dall'art. 2843 c.c.), ma certamente ammissibile, che rende il credito di *Pt_1* non esigibile fino a diversa contraria volontà delle parti;
- trattandosi di postergazione consensuale appare superfluo l'esame della sussistenza o meno delle condizioni di cui all'art. 2467 c.c., mentre è sufficiente rilevare che dall'esame del bilancio di *Cont* al 31 ottobre 2021 risultano debiti sociali pari ad € 312.233,00 e quindi la postergazione permane, così come disciplinata dalle parti. Pertanto, in mancanza della prova che i debiti di cui sopra siano stati soddisfatti, il credito di *Pt_1* deve ritenersi al momento della decisione

ancora inesigibile e, di conseguenza, deve essere respinta la richiesta di condanna di **Cont** al pagamento della somma di € 203.956,00.

Il Collegio Arbitrale ha, infine, rigettato la domanda di condanna al pagamento della somma di euro 59.032,00 per le prestazioni effettuate da **Pt_1** e non ancora fatturate, stante la sua tardività in quanto proposta solo con la comparsa conclusionale e comunque sfornita di qualsiasi supporto probatorio.

Quanto alle spese, il Collegio arbitrale ne ha disposto l'integrale compensazione in ragione della reciproca soccombenza fra le parti.

Il presente giudizio di impugnazione

Con atto di citazione notificato in data 18.03.2024, **Parte_1** in A.G. ha proposto impugnazione per nullità del lodo ex artt. 828 e ss. c.p.c. L'impugnante ha affidato il gravame a sette motivi così rubricati:

- in ordine al rigetto della domanda di condanna al rimborso del finanziamento **(A)**:

(A1) Nullità ex art. 829 n. 9 per la mancata osservanza del principio del contraddittorio –

(A2) Nullità ex art. 829 n. 5 per mancanza assoluta di motivazione –

(A3) Nullità ex art. 829 n. 12 per non avere pronunciato su alcune domande ed eccezioni di **Pt_1** –

(A4) Nullità ex art. 829 n. 11 per gravi ed evidenti contraddittorietà della motivazione e del dispositivo

(A5) Nullità ex art. 829, comma III per contrarietà all'ordine pubblico e per violazione degli artt. 1229, comma I e 1183, comma II –

- relativamente alla domanda di pagamento delle fatture **(B)**:

(B.1) Nullità ex art. 829 n. 11 per gravi ed evidenti contraddittorietà della motivazione del dispositivo

(B.2) Nullità ex art. 829 c.p.c. n. 5 per mancanza di motivazione e n. 12 per totale pretermissione di fatti specifici allegati da **Pt_1** (n.1 del dispositivo) –

In sostanza ha chiesto, in via rescindente, di annullare il lodo e, in via rescissoria, di condannare **[...]** **CP_1** al pagamento in favore di **Pt_1** del corrispettivo di servizio di amministrazione e gestione operativa prestato dal 1999 al 2003 per euro 128.604,14, oltre interessi legali dalla costituzione in mora sino all'effettivo pagamento, nonché di condannare **CP_1** alla restituzione delle somme versate a titolo di finanziamento dei soci (per euro 203.956,00), oltre interessi legali dalla costituzione in mora sino all'effettivo pagamento.

Controparte_1 costituitasi tempestivamente nel presente giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del gravame per carenza dei presupposti ex art. 829 c.p.c. e contestato in fatto come in diritto i motivi *ex adverso* proposti. Ha proposto, altresì, impugnazione incidentale avverso il lodo ai sensi dell'art. 829 co. 1 n. 4 c.p.c., deducendo l'erroneità della decisione nella parte in cui il Collegio

Arbitrale ha compensato le spese del procedimento arbitrale, ravvisando la reciproca soccombenza ex art. 92 co. 2 c.p.c. Sul punto, *Controparte_1* ha contestato la decisione, in quanto trattasi, nel caso di specie, di soccombenza totale di *Pt_1* evidenziando che il Collegio ha accertato la postergazione volontaria del credito, come richiesto dalla stessa appellata.

Con decreto del 9.04.2024 è stata fissata l'udienza di comparizione per il giorno 18.09.2024. A tale udienza, il difensore di *Pt_1* dichiarava e documentava che con decreto del 21.2.2024 (divenuto irrevocabile il 20.4.2024) la Corte d'Appello di Palermo aveva disposto la revoca del provvedimento di confisca del capitale sociale e del complesso aziendale di *Parte_1* e che conseguentemente, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, acquisite le dimissioni dei precedenti commissari, con decreto del 30 agosto 2024, aveva proceduto alla nomina dei nuovi Commissari Straordinari di *Pt_1* [...] in sostituzione dei dimissionari.

Con provvedimento del 16.10.2024 il Consigliere istruttore ha dichiarato l'interruzione del giudizio ex art. 300 c.p.c..

Con ricorso in riassunzione ex art. 303-305 c.p.c., *Controparte_1* ha chiesto fissarsi udienza per la prosecuzione del giudizio.

Con decreto del 19.12.2024 è stata fissata l'udienza del 5.2.2025 per la prosecuzione del giudizio e la comparizione delle parti.

Controparte_5 si è costituita in giudizio, in persona dei commissari liquidatori, in data 4.02.2025, reiterando l'impugnazione già avanzata con l'atto di citazione ex artt. 828 e ss. c.p.c.

All'udienza del 5.02.2025, il Consigliere istruttore ha rinviato la causa per la rimessione in decisione all'udienza del 11.02.2026, assegnando termini per il deposito degli scritti conclusionali. All'esito di tale udienza, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre, innanzitutto, osservare che il giudizio di impugnazione del lodo non costituisce un comune appello, in quanto, nella prima delle due fasi di cui è composto (quella rescindente), è circoscritto all'accertamento delle cause di nullità previste dall'art. 829 e dedotte nell'atto di impugnazione, così da essere generalmente definito come una "impugnazione limitata", perché ammessa soltanto per determinati errores in procedendo specificamente previsti nonché per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dall'art. 829, 2° co. Tale impugnazione non dà luogo a un giudizio di appello che abiliti in ogni caso il giudice a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il cosiddetto *iudicium rescindens*, consistente nell'accertare se

sussista o no taluna delle nullità previste dalla norma citata, come conseguenza di *errores in procedendo aut in iudicando*.

Invero, come affermato dalla Suprema Corte, “*nel giudizio di impugnazione del lodo, si resta sempre nel solco di un controllo di legittimità che non può mai avere ad oggetto un riesame dei fatti di causa nemmeno in via di controllo sull'adeguatezza e congruità dell'iter argomentativo seguito dagli arbitri (Cass., sez. 1, 12 novembre 2018, n. 28997). Infatti, la denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto in iudicando è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (Cass., sez. 1, 31 luglio 2020, n. 16559; Cass., sez. 1, 11 ottobre 2006, n. 21802)*” (Cass. 8718/24).

Soltanto in ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale e successivo *iudicium rescissorium*¹.

Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, oramai consolidata dopo la pronuncia n. 9284 del 2016 delle Sezioni Unite, in tema di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, l'art. 829, comma 3, c.p.c. come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 dello stesso decreto, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella (2 marzo 2006). Tuttavia, per stabilire se sia ammissibile tale impugnazione, la legge, cui l'art. 829, comma 3, cod. proc. civ. rinvia, deve essere identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di procedimento arbitrale attivato dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina - ma in forza di convenzione stipulata anteriormente - nel silenzio delle parti è applicabile l'art. 829, comma 2, cod. proc. civ. nel testo previgente, che ammette l'impugnazione del lodo per violazione delle norme inerenti al merito, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile (Sez. 1, n. 6148 del 19.4.2012; Sez. 1, 3.6.2014, n. 12379; Sez. 1, 18.6.2014, n. 13898; Sez., 19.1.2015, n. 745; Sez. 1, 19.1.2015, n. 748; Sez. 1, 28.10.2015, n. 22007, e soprattutto Sez. U, n. 9284 del 9.5.2016; Sez.Un. n. 9340 del 9.5.2016)

Inoltre, in materia di arbitrato societario la Cassazione ha precisato che in applicazione della disciplina transitoria dettata dall'art. 27 d.lgs. n. 40 del 2006, l'art. 829 comma 3 c.p.c., come riformulato dall'art. 24 d.lgs. n. 40 del 2006, si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore del suddetto

¹ Cass. n. 5857/2000

decreto, ma nel caso di arbitrato societario la legge cui lo stesso art. 829 comma 3 c.p.c. rinvia, per stabilire se è ammessa l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è l'art. 36 d. lgs. n. 5 del 2003, che espressamente ammette l'impugnazione dei lodi per tali motivi (Sez. U, n. 9285 del 9.5.2016; poi successivamente Sez. 6 - 1, n. 14352 del 5.6.2018; Sez. 1, n. 17339 del 13.7.2017; Sez.1, n.14370 del 25.5.2021; Sez.1, n.34467 del 23.11.2022; Sez. 1, n.20209 del 14.7.2023). In particolare, le Sezioni Unite hanno evidenziato che nel rapporto con il vecchio testo dell'art. 829 c.p.c., l'art. 36 d. lgs. n. 5 del 2003 aveva una portata inequivocabilmente derogatoria, imponendo comunque la pronuncia secondo diritto, e dunque l'impugnabilità del lodo per *errores in iudicando* anche contro l'originaria volontà delle parti, quando per decidere si sia conosciuto di «questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari». Nel rapporto con il nuovo testo dell'art. 829 c.p.c. l'art. 36 d. lgs. n. 5 del 2003 non può non essere considerato come una legge che "dispone" l'impugnazione, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, dei lodi pronunciati su questioni non compromettibili o su questioni di validità di delibere assembleari.

Nel caso di specie, la società **CP_1** stata costituita il 30.7.1999. Il procedimento arbitrale è stato introdotto nel 2022. Lo statuto prodotto dalle parti risale al 14.2.2005 e l'art. 28, recante la clausola compromissoria, prevede l'inappellabilità della decisione degli arbitri. Si tratta altresì di un arbitrato societario, inerente ad una controversia istaurata da un socio avverso la società verso cui reclama diritti, non avente ad oggetto questioni non compromettibili o questioni di validità di delibere assembleari. Pertanto, deve concludersi che non sono ammissibili le impugnazioni per violazione delle regole di diritto.

I motivi dedotti, dunque, devono essere esaminati entro i predetti limiti di ammissibilità, determinati secondo le disposizioni e le regole richiamate. E in questa prospettiva tali motivi, pur presentati come volti a denunciare violazioni di norme procedurali e principi di ordine pubblico, risultano in realtà riguardabili come intesi a ottenere un riesame del fatto deciso dall'arbitro sulla base di una interpretazione diversa e più favorevole alla parte impugnante.

In particolare, con i motivi **(A)primo, secondo, terzo, quarto e quinto** – *nullità ex art. 829 n. 9 per la mancata osservanza del principio del contraddittorio; nullità ex art. 829 n. 5 per mancanza assoluta di motivazione ;nullità ex art. 829 n. 12 per non avere pronunciato su alcune domande ed eccezioni di* **Pt_1** *nullità ex art. 829 n. 11 per gravi ed evidenti contraddittorietà della motivazione e del dispositivo; nullità ex art. 829, comma III per contrarietà all'ordine pubblico e per violazione degli artt. 1229, comma I e 1183, comma II* – che presentano censure il cui comune oggetto ne suggerisce

una trattazione congiunta, la parte impugnante si duole, fondamentalmente, del fatto che il Collegio arbitrale sia incorso in errore, avendo ingiustamente rigettato la domanda di condanna alla restituzione delle somme versate a titolo di “finanziamento soci”.

I motivi non possono trovare accoglimento, apparendo in parte inammissibili e in parte infondati.

Con il **primo motivo**, l’Impugnante deduce la violazione del principio del contraddittorio ex art. 819 n. 9 c.p.c., non avendo concesso gli arbitri la possibilità alla **Pt_1** di difendersi in giudizio sul c.d. patto di postergazione del credito, rilevando altresì che la parte impugnata non avrebbe mai eccepito il patto di postergazione e che le parti avrebbero, al contrario, sostenuto l’esistenza di un patto di inesigibilità delle somme oggetto del finanziamento.

Il motivo appare destituito di ogni fondamento.

Giova, innanzitutto, rilevare che l’odierna parte impugnata ha correttamente eccepito la postergazione del credito ex art. 2946 c.c. sin dalla memoria di costituzione nel procedimento arbitrale (pag.10), oltre che nelle conclusioni della prima memoria istruttoria (pag. 4).

Inoltre, con ordinanza del 14.3.2023 gli Arbitri hanno pienamente ritenuto soddisfatto il principio del contraddittorio, avendo correttamente esperito tutte le fasi procedurali, concedendo altresì i termini per le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., che hanno consentito, infatti, all’impugnante di poter replicare in ordine alla postergazione del credito, come si evince dalla prima memoria istruttoria **Pt_1** depositata in atti (pag. 6).

Il **secondo motivo** censura la decisione arbitrale per difetto di motivazione ex art. 829 n. 5 c.p.c.

In primo luogo, secondo parte impugnante, il Collegio non indica su quali elementi probatori ha fondato l’affermazione dell’esistenza di un presunto patto di postergazione tra **CP_1** **Pt_1** ritenendo che non può considerarsi sufficiente il semplice riferimento all’art. 2427, n. 19-bis, c.c., né l’accettazione di un patto di postergazione può desumersi dalla mera approvazione del bilancio, posto che – secondo consolidata giurisprudenza – l’approvazione assembleare attiene esclusivamente alla veridicità e correttezza della rappresentazione contabile e non alla condivisione della gestione o alla conferma della validità dei singoli atti gestori.

Anche tale motivo non può essere accolto.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che il vizio di motivazione del lodo, deducibile ai sensi dell’art. 829, 1° co., in relazione al requisito di esposizione sommaria dei motivi della pronuncia nel lodo ex art. 823, n. 5, è ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l’iter del ragionamento seguito dagli arbitri o di individuare la ratio della decisione adottata (C., S.U., 24785/2008; C. 16077/2021; C. 7600/2001; C.

5371/2001; C. 15136/2000; C. 8529/2000; C. 6522/2000; C. 7588/1999; C. 8785/1998; C. 717/1998; C. 7205/1997). Si è anche osservato che il vizio di motivazione della pronuncia arbitrale è deducibile solo nei limiti dell'*error in procedendo*, per inesistenza o mera apparenza della motivazione stessa, non essendo riesaminabile dal giudice la valutazione dei fatti e delle prove negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri (C. 10511/1999; C. 9063/1994). Quando invece la *ratio decidendi* è comunque evincibile l'esigenza di motivazione posta dal legislatore deve considerarsi soddisfatta.

Ebbene, nel caso di specie, occorre osservare che dalla lettura del lodo si evince in modo chiaro il ragionamento seguito dagli arbitri, i quali - come si è detto - hanno affermato che:

- risulta provata l'esistenza del credito. In particolare, nella nota integrativa del bilancio 2010 si legge testualmente: "Debiti verso soci per finanziamenti - I debiti verso soci per finanziamenti per complessivi € 259.452,00 sono relativi ai finanziamenti fruttiferi con obbligo di restituzione effettuati dal socio *Parte_1* e ai finanziamenti infruttiferi effettuati dal socio [...] *CP_2* rispettivamente per € 203.956,00 e per € 55.496,00. Ai sensi di quanto richiesto dall'art. 2427 n. 19-bis, i predetti finanziamenti sono rimborsabili a richiesta dai soci finanziatori salva la postergazione di entrambi rispetto al pagamento degli altri creditori sociali". Il bilancio 2010 sui finanziamenti concessi da *Pt_1* a *CP_1* non solo specifica soggetto creditore, entità e causale, ma precisa pure che i finanziamenti soci da parte di *Pt_1* a *Cont* sono fruttiferi e quelli di *Contr* infruttiferi, ed anche questo elemento (vale a dire la pattuizione di interessi) fa propendere per un "finanziamento" anziché per un "versamento in conto capitale";
- la prova dell'ammontare e della natura del credito è data dai bilanci al 2003 e al 2010, ma si deve allora tenere in considerazione anche il fatto che quei bilanci evidenziano la volontà di postergare i crediti dei soci. In particolare, nella nota integrativa al bilancio al 31 ottobre 2010 (rispetto alla quale non si ravvisa alcuna modifica consensuale intervenuta tra le parti, neanche al momento della cessione delle quote) è stato testualmente previsto (pag. 15): "Ai sensi di quanto richiesto dall'art. 2427 n. 19 bis, i predetti finanziamenti sono rimborsabili a richiesta dei soci finanziatori salva la postergazione di entrambi rispetto al pagamento di alti creditori sociali". Trattasi di postergazione consensuale con il debitore, non espressamente disciplinata dal nostro ordinamento (se non per il caso di postergazione del grado ipotecario previsto dall'art. 2843 c.c.), ma certamente ammissibile, che rende il credito di *Pt_1* non esigibile fino a diversa contraria volontà delle parti;

- trattandosi di postergazione consensuale appare superfluo l'esame della sussistenza o meno delle condizioni di cui all'art. 2467 c.c., mentre è sufficiente rilevare che dall'esame del bilancio di *Cont* al 31 ottobre 2021 risultano debiti sociali pari ad € 312.233,00 e quindi la postergazione permane, così come disciplinata dalle parti. Pertanto, in mancanza della prova che i debiti di cui sopra siano stati soddisfatti, il credito di *Pt_1* deve ritenersi al momento della presente decisione tuttora inesigibile e, di conseguenza, va respinta la richiesta di condanna di *Cont* al pagamento della somma di € 203.956,00.

Ciò posto, appare evidente come dalla lettura del lodo risulti chiaramente evincibile la relativa ratio decidendi, con la conseguenza che l'eccezione di nullità non può trovare accoglimento. E, inoltre, la censura mossa dall'impugnante conduce a valutazioni di merito della controversia, non ammesse in tale fase rescindente.

Con il **terzo motivo**, l'impugnante si duole per l'omessa pronuncia degli Arbitri su alcune domande ed eccezioni ex art. 829 n. 12 c.p.c. In particolare, contesta che gli Arbitri non si sarebbero pronunciati sulla circostanza che l'esigibilità non dipende dal concreto pagamento di tutti i debiti di *Cont*, ma dipende dall'astratta possibilità di pagarli, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui la postergazione opera finché non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria prevista dall'art. 2467 c.c.

Anche tale è motivo è infondato.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa della parte opponente, gli Arbitri si sono pronunciati sul punto affermando che *“Trattandosi di postergazione consensuale appare superfluo l'esame della sussistenza o meno delle condizioni di cui all'art.2467 cc”* e la contestazione della correttezza di tale assunto implica valutazioni di merito non ammesse in tale sede.

Con il **quarto motivo**, la parte impugnante ritiene che gli Arbitri siano giunti a gravi ed evidenti contraddizioni nella motivazione e nel dispositivo del Lodo ex art. 829 n. 22 c.p.c., richiamando nuovamente la decisione sull'inesigibilità del rimborso del credito, oltre a contestare la valutazione dei documenti prodotti in atti e la disciplina applicata nel caso di specie (le norme in materia di postergazione legale e non quelle sui contratti).

Il motivo è inammissibile e infondato.

Gli Arbitri, invero, hanno dichiarato l'inesigibilità del credito in forza di un'intervenuta postergazione consensuale, traendo siffatta qualificazione dai documenti e dai bilanci prodotti e argomentando ampiamente e in modo coerente sul punto. Tanto che nessuna contraddizione risulta emergere né dal

dispositivo, né, tantomeno, dalla motivazione arbitrale, anche considerando che la contraddittorietà della decisione non può surrettiziamente celare una contestazione nel merito della decisione adottata.

Giova allora ricordare qui l'insegnamento della pronuncia della Suprema Corte, per cui «*la contraddittorietà della motivazione, da intendersi quale contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione (consistendo quella prevista dall'art. 829 comma 1 n. 11 c.p.c. esclusivamente nel contrasto tra le diverse componenti del dispositivo ovvero tra quest'ultimo e la motivazione), non espressamente indicata tra i vizi del lodo, può assumere rilevanza, ai fini della dichiarazione di nullità, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico-giuridico sottostante alla decisione, per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale*» (Cass., 4 giugno 2021, n. 15613).

Con il **quinto motivo**, l'impugnante contesta la decisione arbitrale per contrarietà all'ordine pubblico (ex art. 829 co. 3 c.p.c.), avendo violato “*l'art. 1229 co. 1 c.c., perché rimette l'adempimento del rimborso all'intenzione di CP_1 l'art. 1183 comma II, c.c., perché accertato il patto di postergazione, rimessa alla volontà delle parti si poteva al massimo ritenere la scadenza del rimborso dei finanziamenti con la conseguenza che il Pt_3 avrebbe dovuto fissare a CP_1 il termine per adempiere; l'art. 1354 e 1355 perché l'accertamento di una condizione impossibile o di una condizione sospensiva che rimetta l'adempimento dell'obbligazione alla mera volontà del debitore avrebbe dovuto comportare la dichiarazione di nullità del patto di subordinazione; l'art. 1359 c.c. perché il bilancio al 31 ottobre 2021 dimostra la capacità di CP_1 di pagare tutti i debiti e quindi la condizione si doveva considerare avverata per non essersi verificata per colpa della parte che non ne aveva interesse; l'art. 2697 c.c. che attribuisce la prova dell'eccezione alla Parte che la propone; l'art. 24 della Costituzione che attribuisce al titolare di un diritto, l'azione giudiziale*”.

Tale motivo è infondato.

La nozione di ordine pubblico esprime quei principi etici, economici, politici e sociali che, in un determinato momento storico, caratterizzano l'ordinamento nei vari campi della convivenza sociale, coinvolgendo così i valori di fondo del sistema giuridico nazionale, che trovano sintesi nella Costituzione a tutela di interessi generali. Per questa ragione i principi d'ordine pubblico non sono derogabili dalla volontà delle parti, e come tali non sono neppure suscettibili di compromesso (cfr. Cass. Sez. 1 n. 16755-13, Cass. Sez. 1n.1653320, entrambe relative, peraltro, ad arbitrato di diritto comune). Ben altra è, invece, l'ipotetica violazione delle eventuali norme imperative in cui sia incorso il collegio arbitrale. La violazione di norme - anche imperative - non integra di per sé la contrarietà all'ordine pubblico della statuizione finale (cfr. per una specifica applicazione Cass. Sez. 1 n. 27615-22

quanto alla violazione del divieto del patto commissorio), e quindi non incide sul regime d'impugnabilità del lodo societario che non soddisfi la condizione previa di cui al D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 36 (Cass. 9395/23).

Inoltre, come precisato da questa Corte, “La Direttiva 2006/123/CE afferma testualmente: *“Il concetto di ordine pubblico, come interpretato dalla Corte di giustizia, comprende la protezione contro una minaccia effettiva e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della collettività e può includere, in particolare, questioni legate alla dignità umana, alla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili ed al benessere degli animali. Analogamente, la nozione di pubblica sicurezza comprende le questioni di incolumità pubblica”* (Corte di Appello di Milano Sez.1 sentenza n.2184/15).

Nel caso di specie, non solo non si ravvisa nessuna violazione dei principi di ordine pubblico così come elaborati dalla giurisprudenza e dal diritto europeo, ma trattasi, altresì, di doglianze del tutto infondate e genericamente proposte.

I motivi (B) primo e secondo – nullità ex art. 829 n. 11 per gravi ed evidenti contraddittorietà della motivazione del dispositivo; nullità ex art. 829 c.p.c. n. 5 per mancanza di motivazione e n. 12 per totale pretermissione di fatti specifici allegati da Pt_1 (n.1 del dispositivo) – vanno trattati congiuntamente, in quanto diretti a censurare una medesima parte del lodo. Invero, entrambi i motivi censurano la decisione arbitrale laddove ha rigettato la domanda di pagamento delle fatture.

In particolare, con il **primo motivo**, l'impugnante si duole della contraddittorietà della motivazione nella parte in cui considera consensualmente postergato il credito di Pt_1 relativo al rimborso del finanziamento, non ritenendo parimenti postergato e inesigibile il credito derivante dalle fatture.

Con il **secondo motivo**, parte impugnante deduce la contraddittorietà della motivazione con cui è stata respinta la domanda di pagamento delle fatture, ritenendo che il Lodo avesse pretermesso fatti storici² decisivi per l'esame della predetta domanda.

Tali motivi sono infondati.

² “ l'esistenza di un patto di inesigibilità tra i due soci di CP_1 i cui quest'ultima ha approfittato; - il deposito del progetto di ristrutturazione edilizia presso il comune competente e quindi l'esecuzione delle prestazioni di Pt_1 nei confronti di CP_1 punto 12 del Fatto e Nota Integrativa alla bozza di bilancio del 31 ottobre 2011, pag. 4, riportata nelle bozze di bilancio al 31 ottobre, 2012 e 2013, docc. 23, 37 e 38); - la Perizia Praxi che conferma l'esecuzione del progetto di ristrutturazione immobiliare, il suo deposito e l'espletamento di tutte le pratiche necessarie ad ottenere i permessi e autorizzazioni necessarie (doc. 20); - il riconoscimento dell'esecuzione delle prestazioni di Pt_1 effettuato da CP_1 pag. 4 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c.; - le contestazioni di Pt_1 alla prescrizione delle fatture manifestatesi con il rifiuto di partecipare all'assemblea dei soci convocata per il 20 gennaio 2012 (doc. 25 di CP_1 - la lettera del 18 novembre 2013 con cui Pt_1 contestava la prescrizione (doc. 26); - la lettera del Presidente del Collegio Sindacale che conferma che le contestazioni di Pt_1 risalgono almeno al 31 gennaio 2012 (doc. 40 e doc 36 di CP_1 - il fatto dimostrato dal bilancio al 31 ottobre 2021 che CP_1 a un patrimonio quindici volte superiore dei debiti verso terzi e ha maturato utili per circa € 260.000,00 e ha quindi la capacità patrimoniale e finanziaria per adempiere (doc. 46 di Pt_1).”

I chiari e logici passaggi della motivazione escludono la lettura riduttiva del Lodo impugnato data dalla

Parte_1

Come già rilevato, la contraddittorietà evidente del Lodo, per giurisprudenza di legittimità pacifica, ha rilievo solo tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale³.

La carenza e la contraddittorietà denunciata dalla Parte_1 in termini non di totale assenza di una motivazione o di impossibilità di ricostruire la *ratio decidendi*, ma di motivazione con omessa valutazione di aspetti decisivi per l'esame della domanda, non rientra nei limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità, come sopra riportati.

Inoltre, il credito derivante dalle fatture si fonda su presupposti diversi rispetto al presunto credito derivante dal "finanziamento dei soci", tale per cui non può parlarsi di "contraddittorietà" in relazione a pretese creditorie che originano da distinti rapporti intercorsi tra le parti.

Con l'**impugnazione incidentale**, CP_1 ha dedotto l'erroneità della decisione nella parte in cui il Collegio Arbitrale ha compensato le spese del procedimento arbitrale, ravvisando la reciproca soccombenza ex art. 92 co. 2 c.p.c.

L'impugnazione incidentale, risolvendosi in un sindacato sulla corretta applicazione dell'art. 92 c.p.c. in tema di regolamentazione delle spese processuali, deve ritenersi inammissibile, trattandosi di giudizio secondo le norme di diritto. Essa risulta, altresì, infondata poiché, pur avendo parte appellata dedotto la nullità del lodo ex art. 829, n. 4, c.p.c. per asserita pronuncia *ultra o extra fines compromissi*, il Collegio arbitrale non ha ecceduto i limiti oggettivi della convenzione arbitrale, avendo correttamente esercitato le proprie attribuzioni e deciso sulle domande nei confini del mandato compromissorio.

Per le considerazioni svolte, dovendosi ritenere infondati i motivi di impugnazione principale ed incidentale, tali impugnazioni vanno respinte, con conseguente integrale conferma del lodo impugnato.

Le spese del grado seguono la soccombenza c.d. "prevalente" di

Controparte_5

[...] - avendo l'impugnante principale causato in via prevalente gli oneri processuali, proponendo domande per un importo notevolmente maggiore di quella avanzata con l'impugnazione incidentale e così determinando lo svolgimento del processo, nonostante il conseguente promovimento

³ Cass. sez. 1 civ. ord. n. 2747/2021

dell'impugnazione incidentale, che è stata parimenti rigettata (cfr. Cass. sent. n. 3438/2016) - e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, applicati i parametri medi in relazione al valore della causa (scaglione di riferimento 260.000 - 520.000), avuto riguardo all'attività difensiva prestata.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

- a) respinge sia l'impugnazione principale proposta da *Controparte_5* [...] , sia l'impugnazione incidentale proposta da *Controparte_1* e, per l'effetto, conferma il Lodo Arbitrale pronunciato in data 29.11.2023;
- b) condanna *Parte_1* in Amministrazione Straordinaria alla rifusione, in favore di *Controparte_1* delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 12.046,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Milano, il 11/02/2026.

Il Consigliere est.

Emanuela Rizzi

Il Presidente

Domenico Bonaretti